

15.7 Pagamento in misura ridotta

Indice:

- a. Introduzione
- b. La possibilità di obblare
- c. I casi di esclusione dell'oblazione
- d. Normativa di riferimento

Per alcune tipologie di violazioni previste dall'art.49 del D.Lgs. 231/2007 è prevista la possibilità di pagare una somma in misura ridotta rispetto alla sanzione amministrativa da comminare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione.

a. Introduzione

L'art.16 della L. 689/1981 ammette la possibilità per l'inculpato di pagare una somma in misura ridotta, la cosiddetta "oblazione", pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla **notificazione** degli estremi della violazione.

b. La possibilità di obblare

Il pagamento in misura ridotta, qualora previsto, consente di chiudere il procedimento amministrativo sanzionatorio. Tale facoltà, originariamente non prevista per la normativa antiriciclaggio, fu introdotta con il D.Lgs. 56/2004 e confermata nel D.Lgs. 231/2007 solo per alcune delle violazioni previste dall'art.49. In particolare, per quegli illeciti per i quali risulta storicamente una maggiore presenza di infrazioni di modesta entità, puramente formali, dettate da errore materiale o per *ignorantia legis*.

Più nello specifico, la possibilità di obblare riguarda le violazioni del limite di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore tra soggetti diversi previsto dall'art.49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, e le violazioni degli obblighi di nominatività e intrasferibilità, per assegni bancari, postali e circolari e per vaglia postali e cambiari, sanciti dall'art.49, commi 5 e 7, del D.Lgs. 231/2007, qualora l'importo della transazione o del titolo non sia superiore a 250.000 euro.

Si concede quindi al trasgressore la possibilità di pagare una sanzione ridotta entro sessanta giorni dalla notifica della violazione, determinando così l'estinzione del procedimento.

La misura della sanzione ridotta, prevista dall'art.16 della L. 689/1981 prima richiamato, per le violazioni obblabili della normativa antiriciclaggio coincide sempre con il doppio del minimo (1%), in quanto più favorevole per l'inculpato, e quindi si applica nella misura pari al 2% dell'importo contestato.

Se il pagamento in misura ridotta viene effettuato in ritardo non estingue il procedimento. La **Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio** ha espresso in merito un parere, ritenendo che si debba applicare comunque la sanzione, con la compensazione di quanto già pagato per oblazione. La sanzione sarà commisurata al numero dei giorni di ritardo nel pagamento:

- 2% fino a 15 gg.;
- 3% fino a 30 gg.;
- 4% oltre i 30 gg.

Il pagamento in misura ridotta, ove previsto, estingue l'obbligazione dovuta per la sanzione e chiude il relativo **procedimento amministrativo**.

Nel caso di contestazioni notificate a più soggetti obbligati **in solido**, il pagamento in misura ridotta effettuato da uno dei soggetti, estingue il procedimento anche per gli altri responsabili solidali.

Nel caso di violazioni **in concorso** tra più soggetti, ognuno risponde singolarmente della propria violazione. Quindi se un incolpato paga l'oblazione, si estingue il procedimento solo nei suoi confronti, non liberando gli altri soggetti per i quali il **procedimento amministrativo** continuerà nelle fasi successive previste.

c. I casi di esclusione dell'oblazione

Il legislatore ha voluto escludere dalla possibilità del pagamento in misura ridotta tutte quelle violazioni ritenute di particolare gravità e di maggiore utilità nella prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario ed economico.

L'art.60 del D.Lgs. 231/2007 esclude la possibilità di oblare per tutte le violazioni non rientranti nell'art.49 commi 1, 5 e 7, o di importo superiore a 250.000 euro. Pertanto non è ammessa la possibilità di estinguere il procedimento pagando in misura ridotta qualora la violazione contestata si riferisca al trasferimento di assegni emessi all'ordine del traente, ovvero con la dicitura "*me medesimo*" (comma 6) oppure riguardi i saldi di libretti di deposito bancari o postali al portatore di importo pari o superiore a mille euro o la comunicazione relativa al loro trasferimento (commi 12, 13 e 14).

Allo stesso modo non si potrà oblare per nuovi atti di contestazione ricevuti entro i 365 giorni dal ricevimento di un altro atto di contestazione relativo ad altra violazione dell'art.49 commi 1, 5 e 7, e fino a 250.000 euro, per il quale l'interessato si è già avvalso della medesima facoltà.

d. Normativa di riferimento

- ✓ L. 689/1981
- ✓ D.Lgs. 231/2007
- ✓ Circolare Interdipartimentale n.2 del 16/01/2012 della RGS – IGF e del DT – Direzione V